

zio delle professioni (giornalismo, avvocatura, medicina, farmacia, ostetricia, ingegneria, ragioneria), eccezion fatta per le prestazioni di carattere professionale a favore di altri ebrei.

DISCRIMINAZIONI

Il DUCE però, nel suo discorso di Trieste del 18 settembre 1938^{xvi}, aveva annunciato che « gli ebrei di cittadinanza italiana, i quali abbiano indiscutibili meriti militari o civili nei confronti dell'Italia e del Regime, troveranno comprensione e giustizia ». E la promessa fu mantenuta.

Il Gran Consiglio stabilì alcune « discriminazioni », che vennero poi precisate e regolate dalla legge. Esse riguardano:

- i componenti le famiglie dei caduti nelle guerre: libica, mondiale, etiopica, spagnuola;
- i mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre suddette;
- i combattenti che in tali guerre abbiano conseguito almeno la croce al merito;
- i mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;
- gli iscritti al P. N. F. negli anni 1919 '20 '21 '22 e nel secondo semestre del 1924;
- i legionari fiumani;
- coloro che abbiano acquistato eccezionali benemerienze, valutabili da una commissione appositamente istituita.

I cittadini italiani di razza ebraica che abbiano uno o più dei requisiti suddetti, e le loro famiglie, non possono contrarre matrimonio con ariani e restano comunque esclusi dall'insegnamento e dagli impieghi pubblici o considerati tali, nonché dalle banche